

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI NUM. 1 DEL 16.06.2015 AD OGGETTO:
"ADOZIONE STATUTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ART.1 - CO.55 - DELLA LEGGE 7
APRILE 2014 - N.56".**

Premessa

La Provincia di Benevento, nella sua attuale estensione territoriale, ricomprende solo una parte, peraltro limitata, del Sannio antico.

La Provincia di Benevento, dunque, pur essendo stata abitata fin dai tempi preistorici, racchiude principalmente in sé i valori dell'antico popolo dei Sanniti con una precisa ed inequivocabile e forte identità storica e culturale restata salda nel corso della conquista romana e che, nei tempi successivi, con la dominazione longobarda, fu destinata a nuovo vigore e splendore.

La successiva storia politica del Capoluogo, isolato per circa otto secoli dal resto della Provincia e oggi unica città media e unico polo urbano ospitante un numero sufficiente di servizi, uffici ed infrastrutture; gli insediamenti urbani periferici che hanno visto privilegiato l'arroccamento in collina piuttosto che le direttrici vallive; i rilievi sub-appenninici che di fatto hanno suddiviso fisicamente in più comprensori il Sannio; la morfologia del territorio che ha reso sempre difficili i collegamenti tra i suoi centri interni e tra questi ed il resto del Paese; i formidabili fenomeni migratori verso il nord ed i Paesi esteri che hanno negativamente caratterizzato la storia dell'età contemporanea impegnano gli Organi della Provincia ad un progetto politico che rinsaldi i vincoli solidaristici della comunità locale per il suo riscatto economico e sociale.

La presenza all'Esterio di comunità sannite e la storia stessa del suo popolo, segnata dalla necessità di trovare lavoro o in altre Regione italiane o all'estero, chiamano la Provincia di Benevento a rinsaldare nelle coscienze degli emigranti non solo i legami con la madrepatria, ma anche i sentimenti di una autentica, forte, convinta sensibilità ai temi della pace e della fratellanza tra i popoli, nel rispetto delle culture, degli usi e dei costumi di ciascuno di essi.

Il fiorire degli Statuti nel Capoluogo e nelle principali "Universitates" della Provincia, quali testimonianza di un perenne anelito di libertà e di insopprimibile bisogno di democrazia, sono il fondamento storico- ideologico su cui si fonda lo Statuto della Provincia di Benevento. Sulla scia delle conquiste di pensiero e di partecipazione popolare alla conduzione ed alla gestione della cosa pubblica, lo Statuto della Provincia di Benevento si propone di affermare nella forma più solenne e di garantire nella maniera più diretta e semplice, nei limiti delle leggi della repubblica, un autentico processo di autogestione ed autogoverno.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Tutela degli interessi della comunità locale

1. La Provincia di Benevento è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e, quale ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia ispira la propria organizzazione ed attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione.
3. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 2: Territorio e sede

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
2. La Provincia di Benevento è costituita dalla popolazione residente e dal territorio, definito dalle leggi, in cui ricadono numero 78 Comuni: Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaiese, Baseliçe, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere,

Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

3. La Provincia di Benevento ha per capoluogo la città di Benevento.
4. La popolazione residente nel territorio della Provincia di Benevento è pari a 289.900 abitanti secondo il Censimento Istat del 9 ottobre 2011.
5. I Comuni della Provincia di Benevento sono distinti secondo le Fasce demografiche, di cui alla legge n. 56 del 7 aprile 2014, sulla base dei risultati dei censimenti della popolazione. Con riferimento al Censimento 2011 le Fasce demografiche sono le seguenti :

Fascia A (Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti): colore Azzuro, numero 51:

Amorosi, Apollosa, Arpaia, Arpaiese, Baselice, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenero, Castelvetero in Val Fortore, Cautano, Circello, Colle Sannita, Dugenta, Durazzano, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Melizzano, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Martino Sannita, San Nazzaro, Santa Croce del Sannio, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Tocco Caudio, Vitulano.

Fascia B (Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti): colore Arancione, numero 17:

Ceppaloni, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foglianise, Limatola, Moiano, Paduli, Pietrelcina, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Angelo a Cupolo, Solopaca, Torrecuso.

Fascia C (Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti): colore Grigio, numero 7:

Airola, Apice, Guardia Sanframondi, Morcone, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, Telese Terme.

Fascia D (Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti): colore Rosso, numero 2:

Montesarchio, Sant'Agata de' Goti.

Fascia E (Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti): colore Verde, numero 1: Benevento.

6. Le variazioni del territorio hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione.

Art. 3: Sede della Provincia

1. La sede della Provincia di Benevento e dei suoi Organi è situata nel capoluogo presso la Rocca dei Rettori Pontifici, sede storica dell'Ente.
2. Il Consiglio Provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci, l'utilizzo di sedi decentrate, in stretta connessione con l'articolazione del territorio in zone omogenee, per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 4: Gonfalone, Stemma e Sigillo

1. La Provincia di Benevento ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone, come quelli già in uso, il cui disegno viene allegato al presente Statuto: le eventuali modifiche sono adottate con deliberazione del Consiglio Provinciale .
2. Apposito regolamento disciplina l'utilizzazione del Gonfalone.



3. La Provincia di Benevento è di colore azzurro rampante, della "Primavera sacra" dei Sanniti al naturale, circondato da due rami di quercia e d'alloro, sovrastante armi sannite, romane e longobarde, in ricordo degli eventi e delle epoche storiche salienti del territorio della colonia sannita, della Provincia romana, del Ducato e Principato longobardo.
4. La Provincia di Benevento è dotata di Sigillo a secco riproducente lo Stemma dell'Ente.
5. Distintivo del Presidente della Provincia é una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
6. La Provincia di Benevento espone nell'Aula Consiliare accanto al Gonfalone, alla Bandiera italiana e a quella della Provincia stessa, la Bandiera dell'Unione Europea.

Art. 5: Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta, in particolare, la propria attività verso i seguenti obiettivi:
- a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi, anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica;
 - c) perseguire lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
 - d) raggiungere il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - e) mirare al superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
 - f) valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale nei settori economici, sociali, culturali;
 - g) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna;
 - h) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
 - i) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
 - j) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
2. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

Art. 6: Rapporti con i Comuni

1. La Provincia è Ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio e delle Province contermini. Può costituire zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'eventuale decentramento delle funzioni Provinciali (Legge 56 art.1, comma 11).
2. Ai fini della rappresentanza territoriale, la Provincia può articolare il suo territorio in zone omogenee. Ciascuna zona è rappresentata dal Sindaco del comune avente la maggiore popolazione residente, nonché dal Presidente o dai Presidenti delle Unioni di Comuni o delle Unioni Montane di Comuni costituite e operanti ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali in materia.
3. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le Unioni dei Comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle

Art. 7: Informazione e cittadinanza digitale

1. "La Provincia sannita" è l'organo di informazione e stampa dell'Ente che ha lo scopo di dare voce ai bisogni, agli interessi, ai problemi, alla cultura ed alla storia della collettività sannita, senza alcuna preclusione di carattere ideologico, politico, culturale, religioso e razziale.
2. La Provincia s'impegna a sviluppare progettualità adeguate per garantire l'eguale diritto di accedere ai propri atti, documenti e informazioni presenti sulla rete internet, sotto forma di "open data", in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale.

TITOLO II: PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 8: Organismi di partecipazione

1. La Provincia, nell'ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all'azione amministrativa ed al governo del territorio dei cittadini iscritti ad associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità Provinciale.

Art. 9: Diritto di iniziativa e consultazione

1. La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da parte dei cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Riconosce, altresì, il diritto alla tempestiva consultazione degli atti assunti dall'Ente.
3. Tali diritti vengono esercitati dai cittadini, singoli o associati, attraverso la presentazione di istanze, petizioni, proposte e richieste di consultazioni rivolte comunque al soddisfacimento ed alla tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.
4. Per il concreto esercizio della partecipazione all'azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, consente e favorisce l'utilizzo di locali e altri spazi a disposizione per riunioni o assemblee.
5. E' facoltà dei Consiglieri Provinciali indirle e parteciparvi ai fini di consultazione.

Art. 10: Petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Presidente della Provincia per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi.

Art. 11: Consultazioni

1. La Provincia può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. La Provincia può, altresì, indire consultazioni, anche su proposta di Comuni, Enti, Sindacati dei Lavoratori, Organizzazioni di categoria, Associazioni, Comitati, Istituzioni scientifiche e culturali, studiosi ed esperti.

Art. 12: Referendum consultivo

1. Il Consiglio Provinciale può indire, preferibilmente mediante tecnologia digitale, referendum consultivi su materie di esclusiva competenza della Provincia e di particolare rilevanza, anche solo in una porzione del territorio provinciale, con modalità che garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.
2. L'indizione può essere richiesta:
 - dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - da non meno del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, con firme raccolte nelle forme di legge;
 - da non meno di 25 Consigli comunali i cui elettori complessivamente raggiungano o superino le 45.000 unità.
3. Non si può procedere, salvo che per le consultazioni on-line, a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.

Art. 13: Difensore Civico

1. La Provincia può istituire, previa approvazione del relativo regolamento, il Difensore civico, con apposita deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

TITOLO III: RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 14: Il Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La Provincia promuove un confronto costante con la Regione Campania, le vicine Regioni e i Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.
4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
5. La Provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
6. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
7. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.
8. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 15: Funzioni fondamentali

1. La Provincia, quale ente con funzioni di area vasta, esercita le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
 - d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali;
 - e) gestione dell'edilizia scolastica;
 - f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
 - g) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
 - h) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a Statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.



2. Le funzioni amministrative sono esercitate nei limiti e secondo le disposizioni statali e regionali di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Art. 16: Sussidiarietà orizzontale

1. Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, la Provincia fornisce assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi. In particolare, può esercitare funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
2. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
3. Nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere: a) al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti; b) agli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro; c) all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, d) all'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
4. La Provincia promuove la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del suo territorio per l'utilizzo dei fondi europei e la partecipazione a programmi e progetti comunitari.
5. La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale. In particolare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può curare in forma associata l'elaborazione di piani comuni, gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, l'elaborazione del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti individuate dalla legge competenti per materia.

Art. 17: Servizi di rilevanza economica

1. La Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, promuove l'esercizio unitario dei servizi di rilevanza economica a livello di area vasta.

Art. 18: Partecipazione in forme societarie e controllo

1. La Provincia può partecipare con quote o azioni a società di capitali a prevalente capitale pubblico, i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire la popolazione della Provincia nonché attività socialmente ed economicamente rilevanti.
2. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.
3. Le deliberazioni di cui sopra individuano le garanzie di trasparenza, accesso, partecipazione e controllo che devono essere assicurate sia da società di capitali cui la Provincia partecipa sia da eventuali concessionari in relazione alla gestione di servizi pubblici.
4. Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in una società di capitali riferiscono annualmente al Consiglio Provinciale in occasione di un'apposita sessione dedicata all'analisi dell'andamento delle società cui la Provincia partecipa.
5. Gli enti, le aziende, le istituzioni dipendenti dalla Provincia uniformano la propria azione:
 - ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia;
 - al principio di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti ai dirigenti;
 - ai principi di responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna.

TITOLO IV: ORGANI DI GOVERNO**Art. 19: Organi di governo**

1. Sono organi di governo della Provincia: il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei

2. Il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci rappresentano l'intero territorio provinciale.

Art. 20: Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i Consiglieri ed i componenti dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte all'adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vice Presidente.

Art. 21: Il Presidente della Provincia. Definizione e ruolo del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni della legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vice Presidente e i Consiglieri delegati a norma dell'articolo 22. Il numero massimo di Consiglieri delegati, ivi compreso il Vice Presidente, non può essere superiore a dieci. Non può essere attribuito incarico di Vice Presidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.
4. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
5. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 120 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio Provinciale verifica la condizione degli eletti. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.
6. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del precedente comma 5.

Art. 22: Verifica straordinaria di cassa

1. Il Presidente della Provincia neo eletto, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione, provvede a verifica straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono l'amministratore che cessa dalla carica e colui che la assume, nonché il Segretario Generale, il Responsabile del Servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.

Art. 23: Attribuzioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma precedente, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'Ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;

giudizio, ad eccezione dei casi in cui le liti siano da attribuire al Giudice di Pace o alle Commissioni Tributarie, per le quali la valutazione tecnica circa l'opportunità della proposizione o la resistenza all'azione spetta al Dirigente del Servizio competente per materia, da rendere con apposita determinazione dirigenziale;

d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;

e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;

f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti, convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;

g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vice Presidente della Provincia e ai Consiglieri delegati; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; nomina il Segretario Provinciale; assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;

h) può revocare il Segretario Generale per violazione dei doveri d'ufficio;

i) indice i referendum provinciali.

3. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente Statuto, l'espressione "Giunta Provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che il presente Statuto non disponga diversamente.
4. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.
5. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 24: Atti del Presidente della Provincia

1. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente assumono la denominazione di deliberazione, fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni di legge.
2. I provvedimenti del Presidente, ad eccezione di quelli rientranti nelle materie previste dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e che non siano riservati alla competenza degli altri organi dell'Ente, sono adottati previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.

Art. 25: Rimozione e dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni del Presidente, presentate in forma scritta ed acquisite al Protocollo Generale, vanno comunicate a tutti i Consiglieri e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.
3. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 26: Vice Presidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente della Provincia può altresì attribuire singole deleghe per materia di competenza della Provincia ai Consiglieri.
3. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso di assenza e impedimento.



4. oranea assenza o impedimento del Presi funzioni sono affidate al consigliere che ha riportato la cifra individuale elettorale più alta.
5. Il Vice Presidente decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
6. I Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
7. Il Vice Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di deliberazioni nelle materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.
8. Per la piena attuazione del principio di collegialità, il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale / Direttore Generale della Provincia e a cui possono essere invitati i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati.

Art. 27: Elezione, composizione e cessazione del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e da dieci Consiglieri.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente.
4. Le sedute del Consiglio provinciale si tengono normalmente in Benevento presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, sede dell'Ente Provincia. E' fatta salva, tuttavia, la facoltà di convocare il Consiglio provinciale presso altre sedi istituzionali o altri locali o ambienti, anche fuori della Città capoluogo e del territorio della provincia, qualora lo richiedano o lo consiglino o cause di forza maggiore oppure finalità simboliche o circostanze, fatti, avvenimenti, argomenti di peculiare e conclamata importanza e gravità per gli interessi socio-economici della comunità provinciale.
5. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento consiliare può disciplinare, fra l'altro, le modalità della costituzione e funzionamento dell'ufficio di presidenza, dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari, le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Provinciale e delle sue sedute, in modo da assicurare la certezza e la trasparenza delle relative attività.

Art. 28: Prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli Eletti e deve tenersi entro i 10 giorni dalla convocazione.
2. Nella seduta d'insediamento, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli Eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative surroghe.
3. I Consiglieri Provinciali, entro 90 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 29: Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza



andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio Provinciale:

- a) approvare lo schema di Statuto dell'ente, nonché le sue successive modificazioni, al fine di proporlo all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
- b) approvare i regolamenti dell'ente nonché, su proposta del Presidente della Provincia, i criteri generali relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) approvare il Regolamento delle aree omogenee, previo parere obbligatorio ma non vincolante espresso dall'Assemblea dei Sindaci;
- d) approvare lo Statuto delle aziende speciali, l'organizzazione e la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitale per la gestione di servizi pubblici locali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- e) approvare i piani, programmi, relazioni programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, il documento unico di programmazione (DUP), nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti e relative modifiche;
- f) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe ed aliquote;
- g) approvare la contrazione di mutui laddove non siano già espressamente previsti in propri atti fondamentali, nonché le aperture di credito e remissione di prestiti obbligazionari. Spetta comunque al Consiglio approvare la rinegoziazione dei mutui, le scelte in merito a prodotti finanziari derivati nei limiti di legge;
- h) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; sono, altresì, esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
- i) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di alienazione;
- j) adottare gli indirizzi generali per la disciplina della nomina, da parte del Presidente, di rappresentanti della Provincia in enti, aziende o organismi comunque denominati;
- k) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, aziende, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
- l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
- m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

3. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare i piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia nonché alle funzioni a essa conferite dallo Stato o dalla Regione, con particolare riferimento a quanto segue:

- ✓ gli strumenti di pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture e la pianificazione territoriale di coordinamento;
- ✓ le funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- ✓ la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
- ✓ la mobilità e la viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'acquisizione, la dismissione e la classificazione delle strade;
- ✓ la programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
- ✓ la raccolta, l'elaborazione dei dati, l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, l'informatizzazione e la digitalizzazione in ambito provinciale;
- ✓ la tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- ✓ il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità

- ale;
- ✓ le intese-tipo con i Comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 - ✓ le convenzioni-tipo tra i Comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i Comuni non compresi nel territorio provinciale.
4. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

Art. 30: Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.
3. Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 31: Diritti e doveri dei Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
 - b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero minimo di tre, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
 - c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;
 - d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 32: Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare in prima convocazione, se interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora intervengano almeno quattro Consiglieri.
2. Sino a che non sia richiesta la verifica dell'esistenza del numero legale, si considerano presenti i Consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta che deve avvenire al più tardi entro un'ora da quella fissata nella convocazione. In assenza del numero legale, in avvio di seduta o nel corso della stessa, il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, può sospendere i lavori per un tempo di dieci minuti.
3. Le convocazioni vengono effettuate mediante avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata al Consigliere nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del

4. Nessuna proposta può essere sottoposta alla trattazione del Consiglio Provinciale se non viene depositata, almeno 48 ore prima, presso gli uffici di supporto del Consiglio Provinciale, a disposizione dei consiglieri, con tutta la documentazione necessaria.
5. Le proposte di deliberazione depositate in ritardo rispetto al termine di cui sopra possono essere sottoposte, in seduta di prima convocazione, alla trattazione del Consiglio Provinciale previa rappresentazione, da parte del Presidente, della loro urgenza e previa votazione favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 33: Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge o dallo Statuto una diversa maggioranza.
2. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:
 - a) coloro che dichiarano di non voler partecipare alla votazione;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. I consiglieri che dichiarano voto di astensione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 34: L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro delegati. Essa ha poteri propositivi, consultivi, di controllo e deliberativi in relazione alle materie indicate dalla legge.
2. Fanno parte dell'Assemblea dei Sindaci i rappresentanti legali dei 78 Comuni della Provincia di Benevento.
3. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce di norma presso la sede istituzionale dell'Ente. Si applicano, comunque, le medesime norme previste dall'art. 26, comma 4, del presente Statuto.
4. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. L'Assemblea esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio Provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
6. I Componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri Provinciali in materia di accesso agli atti di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) del presente Statuto.
7. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.
8. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. Il parere non vincolante si dà per acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.

TITOLO V: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 35: Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con deliberazione del Presidente della Provincia sulla base dei criteri generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio Provinciale.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 36: Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia

1. Il Presidente nomina il Segretario Generale della Provincia, che assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa

dell'Assemblea dei Sindaci; roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente stesso è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.

3. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio Provinciale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
4. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a) del Tuel n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario della Provincia.
5. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente della Provincia a seguito di risultati negativi. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.
6. Qualora non sia stato nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere attribuite dal Presidente della Provincia al Segretario Generale.

Art. 37: Vice Segretario Generale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina, fra i dirigenti di ruolo, di un Vice Segretario Generale per coadiuvare il Segretario Generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 38: Dirigenti

1. Ai Dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
3. Il regolamento disciplina i casi in cui il direttore generale o, se questo non sia nominato, il segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.
4. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del Direttore generale o, se questo non sia nominato, del Segretario generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.
5. La copertura dei posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 39: Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento Provinciale.
2. Fino all'approvazione del nuovo regolamento finanziario e contabile, l'approvazione delle variazioni, degli equilibri e degli assestamenti di bilancio è riservata al Consiglio Provinciale.

Art. 40: Organo di revisione economico-finanziaria

1. E' istituito un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile,

2. La composizione, la durata dell'incarico, le modalità di nomina e cessazione, le cause di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento e le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41: Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.
 2. Il Segretario Generale della Provincia appone in calce all'originale dello Statuto, in corrispondenza del Sigillo a secco della Provincia, la dichiarazione della data di entrata in vigore dello stesso.
 3. Lo Statuto è inoltre trasmesso alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed inviato al Governo centrale per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
-